

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. **022**

X	Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari in elenco.
	Trasmessa alla Prefettura di Verbania in data

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2022/2023/2024.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze, in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza, mediante la piattaforma telematica WhatsApp.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

				Presente	Assente
1	-	BALASSI Monica	- Sindaco	X	
2	-	BONZANI Giacomo	- Vice Sindaco	X	
3	-	RAMONI Ivan	- Assessore	X	
Totale				3	0

Il Segretario Comunale Dott.ssa Salina Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale, risulta collegata in videoconferenza.

Il Sindaco Balassi Monica, il Vice Sindaco Bonzani Giacomo e l'Assessore Ramoni Ivan risultano collegati in videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Balassi Monica – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
 - il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n° 267/2000 e dal D.Lgs. n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
 - l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- Rilevato che la dotazione organica viene definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;
- Ritenuto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, di procedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2022-2024, da allegare al DUP per per il triennio 2022/2024;
- Considerato inoltre che, al fine di procedere all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo:
 - Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria";
 - l'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014, "Semplificazione e flessibilità nel turn over";
 - il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
 - l'art. 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
- Dato atto che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- Evidenziato che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- Puntualizzato che l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 ha trovato applicazione con il DPCM 17/3/2020 pubblicato sulla G.U. n.108 del 27.04.2020;
- Evidenziato che le disposizioni dettate dall'articolo 33, comma 2, del suddetto Decreto Legge 34/2019 non prevedono alcuna fase transitoria;
- Richiamati:
 - il D.L.n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni per quiescenza che producono il relativo turn-over;

- la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3, D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli Enti Locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

- Richiamato il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale da stabilirsi con successivo Decreto presidenziale;
- Sottolineato che la nuova disciplina abbandona la determinazione della possibilità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato fondata sul costo delle cessazioni dell'anno precedente per abbracciare invece la sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;
- Vista la tabella 1 del DPCM 17.03.2020 che indica i valori di soglia di virtuosità per fascia demografica;
- Puntualizzato che la fascia per i Comuni da 0 a 1.000 abitanti, ove rientra questo Ente, tale valore soglia è fissato al 29,5%;
- Atteso che l'art. 5 comma 2 del DPCM citato consente per il periodo 2020-2024 la possibilità di utilizzare i resti delle facoltà assunzionali residue secondo il precedente sistema, fermo restando il rispetto del limite di virtuosità dato dal parametro di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19 marzo 2021, a mezzo della quale si approvava la rilevazione annuale del personale in eccedenza e la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/06/2021, con cui si è proceduto ad approvare il rendiconto per l'anno 2020;
- Visto l'allegato (A) calcolo delle spese di personale effettuato ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 dal quale emerge la percentuale del 25,32% (quindi inferiore alla soglia del 29,5%) e l'ammontare degli incrementi annuali massimi per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nel 2020;
- Dato atto che può pertanto essere confermato l'intero piano assunzionale approvato con le citate Deliberazioni;
- Visto il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- Visto il Decreto Legge n. 80 del 2021 (convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021);
- Considerato che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tale da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;
- Dato atto che il presente atto è soggetto al parere dei Revisori dei Conti ed acquisito il medesimo come da nota del 25 marzo 2022 recepita al prot. 962 del 28 marzo 2022;
- Visto che sono stati acquisiti il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare il calcolo delle spese di personale effettuato ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 dal quale emerge la percentuale di incidenza del 25,32% quindi inferiore alla soglia del 29,5% per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nel 2020 (allegato A);
2. Di confermare il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 (allegato B), per le motivazioni ivi riportate, la cui spesa complessiva rientra nei parametri previsti dal DPCM 17 marzo 2020, in quanto la proiezione di costo sul triennio di riferimento non implica aumenti di spesa in quanto presso l'Ente risulta già allocata la figura di un istruttore amministrativo cat. C1 in regime di part-time al 50% - 18 ore settimanali in posizione di tempo determinato;
3. Di procedere all'assunzione di n. 1 un istruttore amministrativo cat. C1 in regime di part-time al 50% - 18 ore settimanali dal 2022 mediante procedura di stabilizzazione;
4. Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate tenendo conto della normativa vigente in materia;
5. Di dare mandato al Segretario Comunale di adottare gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia;
6. Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali;
8. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente;
9. Con distinta votazione espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 06 aprile 2022 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. 100 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta lì, 06 aprile 2022

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 31 marzo 2022:

- ☐ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, 31 marzo 2022

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 31 marzo 2022

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 31 marzo 2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta lì, 06 aprile 2022

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

Firmato in originale agli atti

Allegato A

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		ANNO	
		2022	
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	
		2020	
		VALORE	273
		FASCIA	a
da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	
		2020	
	(a)	VALORE	71.597,71 € (I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)		70.234,13 €
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2018	267.719,26 €
		2019	270.268,46 €
		2020	323.048,29 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			287.012,00 €
do crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	4.184,88 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)		282.827,12 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		25,32%
re soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		29,50%
massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		33,50%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	

ENTE VIRTUOSO			
teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	11.836,29 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	83.434,00 €	
ale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		33,00%
della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	23.177,26 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	23.177,26 €	
pesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	93.411,39 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	83.434,00 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	83.434,00 €	

Verifica capacità assunzionale

La proiezione di costo sul triennio di riferimento non implica aumenti di spesa in quanto presso l'Ente risulta già allocata la figura in posizione di tempo determinato

	2022	2023	2024
Costo piano assunzionale per assunzione C1 part-time 50% anno 2022	€ -	€ -	€ -
Proiezione di spesa di personale	€ 71.597,71	€ 71.597,71	€ 71.597,71
Spesa massima di personale	€ 83.434,00		

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2022

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua (emolumenti, oneri riflessi ed IRAP)	Modalità copertura posto	Anno
1	Istruttore amministrativo – 18 ore settimanali	C1	16.000,00	Stabilizzazione	2022

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2023

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità copertura posto	Anno
=	=	=	=	=	=

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2024

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità copertura posto	Anno
=	=	=	=	=	=